Pubblicato il 22/06/2018

N. 00142/2018 REG.PROV.CAU.
N. 00335/2018 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 335 del 2018, proposto da:

Italia Marine Service S.r.l. in persona del legale rappresentante, in proprio e quale mandataria dell'ati con Sviluppo Marina Azzurra S.r.l. e Cala Beach Club S.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Burlamacchi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Luigi Cocchi in Genova via Macaggi n. 21;

contro

Centrale Unica di Committenza Comune di Lerici e Ameglia, Comune di Lerici non costituiti in giudizio;

Comune di Ameglia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Carrozza, con domicilio eletto presso lo studio Piera Sommovigo in Genova, via Malta 2 Interno 2 A;

nei confronti

Impresa Individuale Rafanelli Valerio, Metalcost S.r.l., Cd Nautica S.r.l., Impresa Individuale Dn di Nesci Davide non costituiti in giudizio;

Marine Luxury Management S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Menchini, Francesco Mazzoni,

con domicilio eletto presso lo studio Sergio Menchini in Genova, via Fieschi 3/17;

Valerio Rafanelli, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Ghelli, Giacomo Biagioni, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Ghelli in Giustizia, Pec Registri;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

dell'atto di cui alla pec prot. n. 9634 del 6 aprile 2018 della Centrale Unica di Committenza Comune di Lerici e Ameglia, recante informativa agli operatori economici partecipanti alla gara relativa all' "affidamento in gestione a terzi, ex art. 45 bis del Codice della navigazione, del servizio di gestione degli ormeggi del "Porticciolo di Bocca di Magra" dei soggetti ammessi alla "seconda fase di gara" nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenziali e comunque connessi, se lesivi tra cui la determinazione del Responsabile del Servizio Staff, Gare e Contratti Centrale Unica di Committenza del Comune di Lerici 28.3.2018, n. 545, i verbali di gara in data 27.3.2018, 5.4.2018, 12.4.2018, 18.4.2018, l'atto di cui alla pec prot. n. 11116 del 20 aprile 2018 della Centrale Unica di Committenza Comune di Lerici e Ameglia recante la graduatoria provvisoria e, per quanto occorrer possa, per l'accertamento del diritto della ricorrente a ottenere l'aggiudicazione dell'appalto oggetto del presente ricorso ovvero, in via subordinata, la rinnovazione parziale della procedura di gara, per la declaratoria dell'inefficacia della concessione medio tempore eventualmente sottoscritta, con espressa domanda di subentro ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. n. 104 del 2010 e, in subordine, per la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla ricorrente e alle sanzioni alternative di cui all'art. 123 c.p.a e per il risarcimento del danno per equivalente in misura pari all'utile dell'offerta presentata in gara, maggiorata quantomeno di un ulteriore 5% a titolo di danno curriculare.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da MARINE LUXURY MANAGEMENT S.R.L. il 18\5\2018 :

l'annullamento, in parte qua

dell'atto di cui alla pec prot. n. 9634 del 6 aprile 2018 della Centrale Unica di Committenza del Comune di Lerici e del Comune di Ameglia, recante informativa agli operatori economici partecipanti alla gara relativa all'"affidamento in gestione a terzi, ex art. 45 bis del Codice della navigazione, del servizio di gestione degli ormeggi del 'Porticciolo di Bocca di Magra'" dei soggetti ammessi alla "seconda fase di gara", nella parte in cui ha ammesso alla seconda fase della procedura de qua la ricorrente principale, Italia Marine Service S.r.l., nella sua qualità di mandataria dell'ATI costituita con le società Sviluppo Marina Azzurra Srl e Cala Beach Club Srl, nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, se lesivi e nella parte in cui dovessero rivelarsi lesivi, tra cui la determinazione del Responsabile del Servizio Staff, Gare e Contratti Centrale Unica di Committenza del Comune di Lerici 28.3.2018, n. 545, il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale, i verbali di gara del 27.3.2018, 5.4.2018, 12.4.2018, 18.4.2018, l'atto di cui alla pec prot. n. 1116 del 20 aprile 2018 della Centrale Unica di Committenza Comune di Lerici e Comune di Ameglia recante la graduatoria provvisoria,

nonché, in ogni caso, la declaratoria di inammissibilità e/o per il rigetto del ricorso principale

in quanto inammissibile, improcedibile, irricevibile o come meglio, anche per difetto di legittimazione e/o carenza di interesse, e comunque infondato nei limiti in cui contesta il provvedimento impugnato nella parte in cui dispone l'ammissione di Marine Luxry Management Srl alla procedura di affidamento

e, per quanto occorrer possa, l'accertamento

del diritto della ricorrente incidentale a ottenere l'aggiudicazione dell'appalto oggetto del presente ricorso ovvero, in via subordinata, la rinnovazione parziale della procedura di gara, per la declaratoria dell'inefficacia della

concessione medio tempore eventualmente sottoscritta, con espressa domanda di subentro ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. 104 del 2010 e, in subordine, per la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla ricorrente incidentale e alle sanzioni alternative di cui all'art. 123 c.p.a. e per il risarcimento del danno per equivalente in misura pari all'utile dell'offerta presentata in gara, maggiorata quantomeno di un ulteriore 5% a titolo di danno curricolare.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Ameglia e di Marine Luxury Management S.r.l. e di Valerio Rafanelli;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2018 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il ricorso incidentale spiegato dalla controinteressata Marine Luxury Management S.r.l. non appare assistito da sufficienti elementi di fondatezza atteso che, da un lato, le situazioni evidenziate nel ricorso incidentale non sembrano potere essere sussunte nella previsione di cui all'art. 80, comma 5, d.lgs. 50/16, e che, dall'altro lato, riguardano un soggetto giuridico diverso dalla ricorrente principale;
Ritenuto che il ricorso principale si appalesa assistito da sufficienti elementi fondatezza avuto riguardo alla mancata corrispondenza, emersa dalla visura camerale relativa all'aggiudicatario sig. Rafanelli Valerio, della gestione di piccole darsene (come attività secondaria e soltanto a far data dal 15 marzo 2018, a nulla rilevando l'efficacia temporale della variazione), con l'oggetto della gara;

Ritenuto il ricorso principale fondato anche con riferimento all'ammissione della società Metalcost s.r.l. per mancata corrispondenza dell'attività indicata nel certificato camerale con quella oggetto di gara;

Ritenuto infine il ricorso principale assistito da sufficienti elementi di fondatezza relativamente alla società Marine Luxuty Management avuto riguardo alla circostanza che tale società, risultasse "inattiva" dalla visura della CCIAA.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), accoglie l'istanza incidentale di sospensione dei provvedimenti impugnati.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 19 settembre 2018.

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Luca Morbelli, Consigliere, Estensore

Angelo Vitali, Consigliere

L'ESTENSORE	**IL PRESIDENTE**
Luca Morbelli	**Roberto Pupilella**

IL SEGRETARIO

Pubblicato il 22/06/2018

N. 00144/2018 REG.PROV.CAU.
N. 00369/2018 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 369 del 2018, proposto da:

Italia Marine Service S.r.l. in persona del legale rappresentante, in proprio e quale mandataria dell'ati con Sviluppo Marina Azzurra S.r.l. e Cala Beach Club S.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Burlamacchi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Luigi Cocchi in Genova via Macaggi n. 21;

contro

Centrale Unica di Committenza Comune di Lerici e Ameglia, Comune di Lerici non costituiti in giudizio;

Comune di Ameglia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Carrozza, con domicilio eletto presso lo studio Piera Sommovigo in Genova, via Malta 2 Interno 2 A;

nei confronti

Rafanelli Valerio, Metalcost S.r.l., Cd Nautica S.r.l., Impresa Individuale Dn di Nesci Davide non costituiti in giudizio;

Marine Luxury Management S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Menchini, Francesco Mazzoni,

con domicilio eletto presso lo studio Marco Fontana in Genova, via Fieschi;

Valerio Rafanelli, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Ghelli, Giacomo Biagioni, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Ghelli in Giustizia, Pec Registri;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della determina del Responsabile del Corpo di Polizia Locale del Comune di Ameglia n. 248 del 10.5.2018 (comunicata in data 14.5.2018) recante aggiudicazione della gara per l'"affidamento in gestione a terzi, ex art. 45 bis del Codice della navigazione, del servizio di gestione degli ormeggi del "Porticciolo di Bocca di Magra" alla ditta Rafanelli Valerio nonché di tutti gli atti ad essa presupposti, conseguenziali e comunque connessi, se lesivi, tra cui l'autorizzazione prot. n. 10021 del 15.5.2018 rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Ameglia ai sensi dell'art. 45 bis cod. nav. a favore della ditta Rafanelli Valerio, il verbale di verifica delle giustificazioni dell'offerta anomala ex art. 97 d.lgs. 50/2016 in data 7.5.2018, l'atto di cui alla pec prot. n. 11116 del 20 aprile 2018 della Centrale Unica di Committenza Comune di Lerici e Ameglia recante la graduatoria provvisoria, l'atto di cui alla pec prot. n. 9634 del 6 aprile 2018 della Centrale Unica di Committenza Comune di Lerici e Ameglia, recante informativa agli operatori economici dei soggetti ammessi alla "seconda fase di gara", la determinazione del Responsabile del Servizio Staff, Gare e Contratti Centrale Unica di Committenza del Comune di Lerici 28.3.2018, n. 545, i verbali di gara in data 27.3.2018, 5.4.2018, 12.4.2018, 18.4.2018 e, in parte qua, del Bando e del Disciplinare di gara nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente a ottenere l'aggiudicazione dell'appalto oggetto del presente contenzioso ovvero, in via subordinata, la rinnovazione parziale della procedura di gara per la declaratoria dell'inefficacia

del contratto di appalto medio tempore eventualmente sottoscritto, con espressa domanda di subentro ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. n. 104 del 2010

sia nel predetto contratto sia nella concessione demaniale ex art. 45 bis previa del pari dichiarazione della sua inefficacia

e, in subordine, per la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla ricorrente e alle sanzioni alternative di cui all'art. 123 c.p.a e per il risarcimento del danno per equivalente in misura pari all'utile dell'offerta presentata in gara, maggiorata quantomeno di un ulteriore 5% a titolo di danno curriculare.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Ameglia e di Marine Luxury Management S.r.l. e di Valerio Rafanelli;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2018 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il ricorso si appalesa assistito da sufficienti elementi di fondatezza avuto riguardo alle censure di illegittimità dell'aggiudicazione derivata dalle ammissioni dei concorrenti alla gara, viziate a loro volta dall'insussistenza dei prescritti requisiti partecipativi in capo ai candidati;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), accoglie l'istanza incidentale di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 19 settembre 2018.

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Luca Morbelli, Consigliere, Estensore

Angelo Vitali, Consigliere

L'ESTENSORE	**IL PRESIDENTE**
Luca Morbelli	**Roberto Pupilella**

IL SEGRETARIO